

+ Ref. Inf. *Ref. Inf. Direzione*

K

CW

Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Anno XXX - Numero 13

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 maggio 1999

Si pubblica normalmente il 20, 30 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I o II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 7838.

Regolamenti (CEE) n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99, Misura L1.3 «Valorizzazione risorse forestali». Annualità di programma 1998. Definizione domande e finanziamento progetti. Impegno fondi bilancio regionale 1998 di L. 9.064.582.620 di cui capitolo 18965 L. 4.532.291.316; capitolo 18975 L. 3.172.603.917; capitolo 18985 L. 1.359.687.393 Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 1999, n. 235.

Associazioni e fondazioni legge regionale 2 dicembre 1983 n. 73. Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato della fondazione «Opera Pia S. Francesco» di Roma Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 1999, n. 367.

Estinzione ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 IPAB fondazione Istituto Cardinal Massaia di Subiaco Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 1999, n. 700.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 art. 19, comma 1 modificato dall'art. 1 comma 1 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 49, comune di Anagni (Frosinone). Riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 846.

Usi civici comune di Sant'Apollinare. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore della ditta Ferraro Angela e Lusicini Raffaele Pag. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 934.

Comune di Arce (Frosinone). Piano regolatore generale. Approvazione Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 935.

Comune di Formia. Variante al PRG relativo a cambio di destinazione da parco pubblico a zona agricola in località «Vindicio». Reiezione Pag. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 936.

Comune di Fondi. Variante di integrazione alle N.T.A. del P.R.G. per la zona di espansione C3 località Settecannelle. Restituzione Pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 937.

Comune di Fondi. Variante al PRG «Progetto di massima per la sistemazione di via Carrera - via Spinete - via Torre». Restituzione Pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 1082.

IPAB scuola materna «Cardinale Domenico Iorio» di Villa Santo Stefano (Frosinone). Nomina commissario straordinario Pag. 35

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____ = 2 MAR. 1999

ADDI' = 2 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GHASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Mattac	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Aggiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	RIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: _____
GHASCO - MARRONI -

DELIBERAZIONE N° 934

OGGETTO: Comune di Arce (Fr) P.R.G. - Approvazione.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n.765, 19 novembre 1988, n.1187 e 1 giugno 1971, n.291;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1985, n.4;

VISTA la legge 127/97;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 9/1/1991 e la deliberazione consiliare n.11 del 22/4/1994 con le quali il Comune di Arce (FR) ha adottato il Piano Regolatore Generale del proprio territorio;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n.45 osservazioni in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n.108 in data 10/12/91;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati dello strumento urbanistico sopra specificato, presentato all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per l'approvazione sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1^a Sezione;

VISTI i voti n.371/4 reso nell'adunanza del 18/7/1997 e n.20/2 reso nell'adunanza del 9/9/98 di correzione del precedente voto n.371/4, con i quali il predetto consesso ha espresso il parere che lo strumento medesimo sia meritevole di approvazione con l'introduzione di alcune modifiche che vengono specificatamente indicate nel modetto voto 371/4 ai paragrafi 5. e 6.

CONSIDERATO che le modifiche riportate nel voto 371/4 del C.T.C.R. rientrano tra quelle che possono essere introdotte d'ufficio in sede di approvazione del P.R.G., ai sensi dell'art.3 della 765/67, come precisato dallo stesso Comitato;

VISTO il parere n.5687 del 23/9/92 previsto dall'art.2 della legge regionale n.1/86 circa le aree gravate da usi civici, del competente Assessorato Agricoltura e Foreste - Diritti Collettivi ed Usi Civici;



VISTA la nota n.1842 del 2/12/1997 con la quale l'Assessorato Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato dette modifiche all'Amministrazione interessata, invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni, ai sensi del succitato art.3;

VISTE le delibere consiliari n.20 del 27/3/98 e n.50 del 31/10/98 con le quali il Comune di Arce ha formulato le richieste controdeduzioni, accettando le modifiche introdotte con i precedenti voti del C.T.C.R.;

CONSIDERATA l'opportunità di condividere i suddetti voti del C.T.C.R. n.371/4 e 20/2 che pertanto si allegano alla presente delibera quale parte integrante sotto le lettere "A" e "B";

CONSIDERATO inoltre, per quanto riguarda le osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del piano in esame, le stesse vengono definite secondo quanto formulato nei voti 371/4 e 20/2 sopra riportati;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

DELIBERA

Con le modifiche specificate nei voti del C.T.C.R. n.371/4 e 20/2, resi nelle adunanze rispettivamente del 18/7/97 e del 9/9/98, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante sub-lettere A e B, è approvato il P.R.G. del Comune di Arce (FR), adottato con delibera commissariale n.1 del 9/1/1991 e delibera consiliare n.11 del 22/4/94, vistata dall'Assessore all'Urbanistica e Casa nei seguenti elaborati:

- 1) n.14 tavole(1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E);
- 2) n.5 tavole (1-2-5-6-7-) integrative;
- 3) voti n.371/4 del 18/7/97 e n.20/2 del 9/9/98 (allegati A e B)

4) Tavole 2-3-4 relative al parere in cui all'art. 13 legge 66/74 n.317 del 6.2.89.
5) Tavole 2-3 allegato al voto C.T.C.R. n.371/4 del 18.7.97.
Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato in narrativa.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n.127 del 15/5/97.

La presente delibera sarà pubblicata sul B.U. della Regione.

ep/arce.doc.



II. PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
II. SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Case

ALLEGATO **A**

Att. A

20

ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

936

2 MAR 1997

26 NOV. 1997

Roma, li

Comitato Tecnico Consultivo Regionale
1^a Sezione
Adunanza del 18 luglio 1997
Voto n. 371/4
Commissione Relatrice: Dr. Arch. Rodolfo Violo
Dr. Arch. Bernardino Cinarði

CV

Per Copia Conforme
C.T.C.R. - 1^a Sezione
Il Segretario

GRASSO
[Signature]

PARERE DEL CTCR - 1^a SEZIONE

Comune di ARCE (FR)
Piano Regolatore Generale
adottato con delibera n. 1 del 9.1.1991

Vista la nota n. 1752 del 21.10.1994 con la quale il Settore 45 (Amn.vo Pianificazione Comunale) ha inviato al Settore 44 gli atti relativi al Piano Regolatore Generale in oggetto per l'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della L.R. 8.11.1977 n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni; nella quale nota il Settore 45 ha comunicato che gli atti relativi al PRG stesso sono regolari sia dal punto di vista formale che sostanziale;

Esaminati gli atti e gli elaborati relativi al PRG di cui all'oggetto;

Vista la relazione istruttoria n. 161 all'uopo predisposta in data 11.2.1997

Udita la Commissione Relatrice.


1. PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI ADOZIONE - COMPLETEZZA DEGLI ATTI

Il Piano Regolatore del Comune di Arce è stato presentato, per esame e parere, alla Regione Lazio Assessorato Urbanistica in data 29.9.94 (Settore 45).

Gli elaborati tecnici di cui è composto il P.R.G. sono: Tavv. nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E. Le Tavv. 1-2-5-6 e 7 sono state ripubblicate a seguito della nota n. 4245 del 2.6.93 dell'Assessorato Urbanistica della Regione Lazio, avendo il Settore riscontrato difformità e incongruenze tra alcune tavole del P.R.G. adottato. Pertanto le succitate tavole si intendono integrative di quelle originariamente pubblicate.

2. DATI GENERALI DEL COMUNE

Il Comune di Arce provincia di Frosinone è compreso nell'area sub-regionale n. 18 e nell'ambito n. 12 del P.T.P. regionale.





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

Il territorio fa parte della XV C.M. e della U.S.L. FR7 e presenta, come desunto dalla relazione del P.R.G., i seguenti parametri:

Estensione del territorio comunale	19,50 Kmq.
Popolazione residente al 1981	6.008 abit.
Popolazione residente al 1991	6.174 abit.

Prima dell'adozione del presente P.R.G. il Comune di Arce non era dotato di strumento urbanistico.

VINCOLI: Il territorio comunale è soggetto ai vincoli di cui alla legge 431/85 e pertanto il P.R.G. va adeguato alla normativa del P.T.P. n. 12.

Il Comune prima dell'adozione del P.R.G. ha provveduto ad acquisire i pareri degli enti preposti, che si intendono integralmente riportati e che in particolare sono i seguenti:

- Parere sugli Usi Civici di cui alla legge regionale n. 1/86, espresso dall'Assessorato competente con nota n. 5687 del 23.9.92.
- Parere di cui all'art. 13 della Legge dello Stato n. 64/74, espresso dall'Assessorato regionale Ambiente in data 4.2.1989 trasmesso con nota n. 317 del 6.2.1989.

In riferimento alle tavole innanzi indicate, che formano il P.R.G., si ritiene che le tavv. 5-6 e 7, riguardanti il calcolo della cubatura esistente nelle zone omogenee, non siano fondamentali ai fini dell'indicazione delle (specifiche) destinazioni d'uso delle aree previste dallo strumento urbanistico.

3. DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.

Date le caratteristiche degli insediamenti esistenti, con il P.R.G. si è cercato di forzare la concentrazione delle abitazioni e dei servizi entro i tre principali centri maggiormente sviluppati:

- 1) centro (limitrofo al centro storico)
- 2) S. Eleuterio
- 3) Isoletta.

In tali centri già esistono forme urbane più o meno sviluppate e spesso precarie; con il P.R.G. si è cercato di sviluppare al massimo il rapporto residenza servizi, prevedendo la saturazione delle aree parzialmente edificate con un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici e privati.

Il dimensionamento del P.R.G. è largamente condizionato dalla esigenza di razionalizzazione dell'esistente e dalla saturazione delle aree intercluse o comunque prossime alle reti infrastrutturali delle zone di completamento.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

Le costruzioni esistenti nei tre maggiori centri sopradetti risultano estremamente varie, sia in relazione alle località in cui sorgono, sia per le loro peculiari caratteristiche. Esse, comunque, appaiono condizionate più dalla scelta individuale del costruttore-proprietario e dalla dimensione del lotto che dagli indici edilizi consentiti. Infatti, le aree di perimetrazione dei centri urbani, ai sensi della legge 765/67, pur risultando completamente sature, hanno volumi edificabili al di sotto del consentito.

VOLUMI TEORICI E REALI NEI CENTRI URBANI

CENTRI	VOL. TEORICO	VOLUME REALIZ.	COEF. RID.
zona centro	442.047	332.114	24,87%
zona Eleuterio	42.120	21.885	48,05%
zona Isoletta	87.084	70.787	18,72%

Al fine di razionalizzare le zone di completamento dei tre centri, con il P.R.G. sono state ampliate le aree già classificate centri urbani, per consentire:


- ove possibile, la razionalizzazione del costruito mediante livellamenti dei piani, nella misura pari alla media delle costruzioni limitrofe;
- la saturazione delle aree inedificate, limitrofe ai perimetri dei centri urbani e direttamente collegate alle reti infrastrutturali;
- il completamento delle zone parzialmente edificate contigue;
- un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici e privati. Date le caratteristiche delle costruzioni esistenti si è preferito agire sull'ampliamento delle aree, quale incentivo alla razionalizzazione, piuttosto che sugli indici edilizi: le zone di completamento mantengono infatti indici contenuti (B.1 1,5 mc/mq e B.2 1,3 mc/mq), corrispondenti alle tendenze edificatorie esistenti.

La zona B di completamento è suddivisa in due sottozone B.1, B.2

La sottozona B.1, riguarda essenzialmente le aree incluse nei perimetri dei centri urbani, ove sono maggiormente concentrate le costruzioni, con numero di piani elevato. Con il P.R.G. detti perimetri sono stati lievemente ampliati per consentire forme di razionalizzazione.

La edificabilità teorica (computata area x indice fondiario) non potrà mai essere realizzata per i condizionamenti dovuti al frazionamento e alle costruzioni esistenti, che condizionano i distacchi tra fabbricati. D'altra parte, date le caratteristiche socio-economiche, sono impensabili gli accorpamenti tra diversi proprietari.

La sottozona B.1 interessa altresì una parte modesta del centro di Isoletta e non è presente nel centro di S. Eleuterio.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, il

La sottozona B.2 riguarda le zone edificate, o parzialmente edificate, lungo la strada di accesso al centro, ove le costruzioni sono di modesta dimensione, indipendentemente dal fatto di essere incluse o escluse dai perimetri dei centri urbani.

Inoltre, la stessa sottozona B.2 interessa totalmente il centro di S. Eleuterio e le parti marginali del centro di Isoletta.

Anche per questa sottozona le considerazioni svolte per la sottozona B1 ed in primo luogo il fatto che gli indici edilizi e le volumetrie consentite globalmente non potranno essere utilizzate totalmente per i condizionamenti dovuti alle costruzioni esistenti.

Nelle tavole 5, 6, 7, relative al dimensionamento delle aree per servizi, i volumi edificabili e le relative stanze, sono stati computati senza tenere conto delle considerazioni sopra svolte riguardo ai volumi realmente edificabili.

Ai fini di un calcolo realistico del volume edificabile si è ipotizzato un indice di sfruttamento pari a quello riscontrato nelle zone sature entro i perimetri. Tali valori rappresentano una ipotesi massima:

Calcolo volumi e stanze in zona B

CENTRI	VOL. TEOR.	COEF. RID. %	VOL. REALE	STANZE
zona centro	942.360	24,87	707.769	7.077
zona Eleuterio	129.360	48,00	67.267	672
zona Isoletta	304.980	18,72	247.887	2.468

TOTALE 10.227

La zona di espansione del P.R.G. è suddivisa in due sottozone

Le zone di espansione del P.R.G. stesso (sottozone C.1 e C.2) sono molto ridotte e riguardano aree per le quali è in gran parte prevista la localizzazione di edilizia economica e popolare.

Il dimensionamento di tali sottozone è il seguente:

ZONA	C.1.	C.2	TOTALE	STANZE
zona centro	103.240	12.800	121.040	1.210
zona Eleuterio	-----	-----	-----	-----
zona Isoletta	7.680	-----	7.680	77

TOTALE 1.287



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

complessivamente si ha quindi un totale di 11.514 stanze.

4. CALCOLO DEL FABBISOGNO ABITATIVO

A) fabbisogno pregresso, dovuto soprattutto alle coabitazioni, che al censimento del 1981 risultava di 134 famiglie: 134×4 stanze = 536 st.

B) fabbisogno sostitutivo, dovuto allo stato di fatiscenza del patrimonio edilizio esistente:

- nel centro storico e nelle costruzioni precedenti al 1945, valutato nel 30%
 $1.439 \times 30\% = 432$ st.

- nel patrimonio edilizio costruito tra il 1945-1971, valutato secondo stime di cui alla legge 865
 $4.659 \times 5\% = 233$ st.

C) fabbisogno aggiuntivo:

- abitanti al 1981

$6.008 \times 30\% = 1.802$ st.
TOTALE 3.003 st.

Tale patrimonio aggiuntivo, sommato a quello esistente determina il dimensionamento del piano in 11.290 st.

Da rilevare che, per gli effetti della legge 431/85, parte delle zone limitrofe ai corsi d'acqua e alle zone archeologiche, la edificabilità è fortemente condizionata.

A correzione dei dati surriportati desunti dalla Relazione del P.R.G. e da una verifica più attenta del Fabbisogno abitativo si ha il seguente risultato:

A - Fabbisogno pregresso.

Fabbisogno per superare le coabitazioni

Di norma tale fabbisogno si basa sul rapporto statistico tra alloggi/nuclei familiari, quale indice di coabitazioni.

L'eccesso del numero di famiglie rispetto al numero delle abitazioni occupate fornisce il fabbisogno per superare le coabitazioni.

Dai dati desunti dal censimento ISTAT, quelli del Comune di Arce l'indice di coabitazione risulta irrilevante. Infatti a fronte di 2.156 nuclei familiari esistono 2.154 abitazioni.

Fabbisogno sostitutivo

Tale fabbisogno è rapportato allo stato di fatiscenza del patrimonio costruito prima del 1945 e per il quale non sono stati avviati programmi intensivi di recupero.

Dai dati ISTAT risulta che, le stanze costruite prima del 1945 sono 2.332, delle quali, a seguito di adeguamenti a standards abitativi attuali, si presume una perdita, in termini di stanze abitabili adeguate, del 30%; ossia il 30% di 2.332 che equivale a 639 stanze.

Fabbisogno per rinnovo

Tale fabbisogno riguarda modesti adeguamenti del patrimonio ultraventennale e successivo a quello costruito precedentemente al 1945, pertanto ai fini del calcolo del rinnovo il patrimonio da considerare è quello



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

patrimonio risulta di 4.844 stanze, delle quali si valuta un perdita per adeguamenti, del 5% in 10 anni; ossia il 5% di 4.844 che equivale a 242 stanze.

B - Fabbisogno futuro

Per tale fabbisogno si assume il numero dei residenti alla data del 31 ottobre 1994, con l'incremento, come detto in premessa al presente punto, del 10% ossia il 10% di 6.185 che equivale a 618 stanze.

Nel totale il fabbisogno abitativo risulta di 1.498 stanze.

Rispetto ai limiti fissati dalla LR 12/6/75 n° 72 quindi, il piano dovrà prevedere in totale un incremento pari a circa 1.500 stanze; con tale riduzione si potrà considerare accettabile la previsione di nuove stanze rispetto alle necessità degli abitanti; (con l'attribuzione del parametro di 80 mc/ab. , destinato a residenza, oltre a 20 mc/ab. per destinazioni ad attività complementari connesse con la residenza stessa).

Il PRG individua le zone residenziali in 3 categorie:

Zona A: costituita dall'agglomerato dell'originario centro storico e dalle parti integrative e interconnesse col centro antico.

Zona B: zona di completamento edilizio e ristrutturazione;

Zona C: suddivisa in 2 sottozone: C1 e C2 di espansione residenziale.

a) Relativamente alle zone classificate come di importanza ambientale e storica (zona A) si ritiene ammissibile la possibilità di recupero ai fini abitativi degli edifici così individuati, mediante un piano attuativo volto anche al possibile reperimento di aree a servizi e che tenda a rivitalizzare i vecchi nuclei; gli interventi ammessi in assenza di piano particolareggiato saranno quelli usuali di manutenzione, restauro, ecc. come indicati dall'art. 28 e successivi della legge n. 457/78.

Il piano particolareggiato non dovrà prevedere nuove costruzioni, nelle aree libere, superiori al 10% della volumetria esistente a pena di risultare in variante al PRG stesso con possibilità di introdurre anche le modifiche alla destinazione d'uso consentita nella misura di cui alla legge 179/1992 (di modifica alla legge 457/78); tale volumetria dovrà essere limitata solo alla ricostruzione documentata.

b) Le zone di completamento individuate dal PRG possono ritenersi parzialmente accettabili in quanto risultano dotate di opere di urbanizzazione primaria, nonché parte di secondaria con indici che possono ritenersi congrui con l'edificato esistente ad eccezione di quelle, graficamente indicate con colore tratteggiato nella tavola allegata, che dovranno essere destinate a zone C1 di espansione residenziale, poiché le stesse non hanno le caratteristiche di cui

SEGRETE

REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, R.

all'art. del D.M. 1444/68 per poterle classificare come zone B di completamento.

c) L'insieme delle aree previste ad espansione appare ammissibile in quanto tenendo conto degli indici territoriali fissati, da attuarsi a mezzo piano attuativo pubblico o privato, concorrono, assieme alla residua edificazione possibile nelle zone di completamento, a soddisfare il fabbisogno comunale di nuove abitazioni.

Qualora il Comune destini parte di queste ad edilizia Economica e Popolare, l'aliquota relativa al dimensionamento dovrà essere compresa tra il 40% e il 70% del fabbisogno abitativo complessivo, riferito alla globale previsione futura.

Il comune, prima della approvazione degli strumenti urbanistici preventivi previsti per tali zone, dovrà provvedere ad individuare, con apposita delibera consiliare, le aree destinate all'edilizia di tipo economico e popolare di cui alla legge 167/62.

Zone produttive

Per quanto concerne le aree che il PRG destina ad insediamenti produttivi, nulla si ha da osservare in quanto correttamente dimensionate sulla base di una documentata presenza di n° 380 addetti del settore, con possibilità di sviluppo per aziende che tenendo conto degli abitanti e dei dati forniti dal comune può ritenersi congrua previsione, volta anche all'incremento della occupazione, nonché alla razionalizzazione delle attività produttive, da localizzare distintamente dalle zone residenziali o con queste non compatibili, ivi comprese le zone di più antica formazione urbana ove ancora risultano presenti tali attività.

Le aree destinate a nuovi insediamenti produttivi sono soggette a strumento attuativo, pubblico o privato, che dovrà destinare a servizi pubblici e/o di interesse pubblico, oltre la rete infrastrutturale, non meno del 20% dell'intera area oggetto di attuazione.

Non saranno in ogni caso consentiti scarichi di fognature e canali senza la preventiva depurazione secondo le vigenti norme in materia.

Relativamente alle zone agricole il piano prevede una distinzione di esse effettuata sulla base della effettiva produttività nonché dalla potenzialità di utilizzazione ai fini agricoli, tenendo conto anche delle aree coperte da boschi o da rimboschire, soggette a vincoli paesistici o gravate da vincoli di natura collettiva.

Zone a servizi pubblici e verde pubblico - Verifica standards urbanistici

Per le previsioni di aree da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche, il PRG prevede:

REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

Per il centro abitato mq. 236.600 zone a servizi pubblici e di uso pubblico delle quali mq. 36.400 sono zone per parcheggi.

Per la località "Isoletta" mq. 64.186 per servizi pubblici e parcheggi.

Per la località "S. Eleuterio" mq. 73.000 per servizi pubblici e parcheggi.

In tal modo, risultando una dotazione di mq. 21,5/ab, possono ritenersi soddisfatti gli obblighi di rispetto degli standards urbanistici di cui al DM 1444/58, senza considerare in questi le aree che il PRG prevede con possibilità di uso e gestione privata.

Gli incrementi previsti nella rete stradale esistente sono ammissibili in quanto sono nel rispetto di previsioni infrastrutturali di carattere comunale o sovracomunale e volte a ben collegare anche le nuove zone che il PRG destina alle varie attività.

Altre zone

A) Fasce di rispetto alla viabilità, con possibilità d'uso compatibili con la viabilità.

B) Zone di rispetto ai corsi d'acqua (vincolo di 431/85); non edificabili.

C) Zone di rispetto al centro storico con limitata utilizzazione.

D) Fasce di rispetto di impianti tecnologici urbani.

E) Fasce di rispetto cimiteriale con possibilità d'uso per viabilità, parcheggi e opere pubbliche specifiche.

G) Aree soggette a vincolo idrogeologico e boschivo.

5. PROPOSTE DI MODIFICA

Discende dalle considerazioni, dai pareri degli enti e dai rilievi sopra riportati la necessità di dover provvedere ad alcune modifiche sia di carattere zonizzativo che normativo della proposta di PRG.

Tali modifiche da introdurre d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 6-8-67 n° 765 nel testo delle N.T.A. e negli elaborati grafici sono intese come necessarie a garantire una maggiore salvaguardia del territorio, nonché il contenimento delle previsioni in rapporto ai criteri fissati con legge regionale n° 72/75, senza comportare sostanziali innovazioni tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle indispensabili ad assicurare la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici.

SECRET

REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, lì

A seguito delle considerazioni su riportate ed a maggior tutela dei luoghi si ritiene che debbano essere introdotte le seguenti modifiche alla zonizzazione del PRG:

- 1) - La zona destinata a F2 - servizi privati di uso pubblico, limitrofa alla Sede Comunale, nel Capoluogo, sia destinata a verde pubblico, senza edificazione, a motivo di salvaguardia delle visuali del vecchio centro (zona A).
- 2) - Le aree indicate con segno rosso nelle planimetrie n. 3 e 2 del PRG, indicate come zone B (B1 e B2) e come zona D, posta sotto il cimitero di Arce, adiacente alla SS Casilina, siano classificate come zone di completamento, senza possibilità di nuove costruzioni, (B3) ma con interventi ammessi di ristrutturazione, restauro e manutenzione, nonché demolizione e ricostruzione con parità di indici volumetrici e parametri edilizi esistenti.
- 3) - La zona E1 per le aree non vincolate dal PTP n. 12 va attuata secondo i seguenti indici: lotto minimo mq. 20.000; indice fondiario, mc/mq 0,05 di cui 0,03 residenziale e 0,02 per annessi agricoli.

6. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: MODIFICHE

Il testo delle norme di attuazione, per la corretta utilizzazione del territorio comunale composto da n° 26 articoli, pur se predisposte in forma chiara e corretta, anche in relazione a quanto rappresentato nei precedenti punti ed ai pareri espressi dai vari enti, sono da integrare o modificare sia per un loro aggiornamento ai criteri e leggi sia per migliorare l'attuazione del PRG onde conseguire una maggiore salvaguardia del territorio.


La normativa delle varie zone omogenee residenziali e produttive indicate nel P.R.G. relativamente alle distanze delle costruzioni dalle strade, va modificata e integrata con le prescrizioni fissate dal Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/92 e n. 147/93.

L'art. 18 - Zona A - Centro Storico: va integrato alla fine del 3° comma con la seguente precisazione: "Secondo l'indicazione dell'art. 28 e segg. della legge dello stato n. 457/78".

L'art. 19 - Zona B - di completamento va integrato con la seguente prescrizione:

per le sottozone B1 e B2 il lotto minimo di intervento è rispettivamente fissato in mq. 500 e mq. 700;

l'altezza max della zona B1 è fissata in mt. 10,50.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

L'art. 20 - Zona C - Espansione residenziale: va integrato fissando la superficie territoriale minima interessata dai relativi piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata in almeno 5.000 mq.

L'indice di fabbricabilità territoriale è fissato
in mc/mq 0,8 per la zona C1
e in mc/mq 0,5 per la zona C2.

L'art. 21 Zona D - Produttiva

Va ablatato l'ultimo periodo dell'art. 21, relativo all'ammissibilità di interventi diretti in assenza di piano attuativo, e va integrato con la prescrizione che i piani attuativi (di iniziativa pubblica o privata) debbano comprendere aree di almeno 50.000 mq e che i relativi lotti abbiano una superficie minima di 2.000 mq.

Va precisato che in ogni strumento attuativo dovrà essere riservata una superficie pari al 20% dell'intera area di intervento, oltre alle superfici per viabilità interna, da destinarsi a spazi pubblici, verde e parcheggi di uso pubblico, in aggiunta alle aree di parcheggio di uso privato. Non saranno consentiti scarichi di fognature e canali senza ~~la~~ preventiva depurazione secondo le vigenti norme in materia. In assenza di piano attuativo, sono consentiti per i manufatti esistenti, costruiti legittimamente o legittimati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione con incrementi di volume, per adeguamenti produttivi non superiori al 20% del volume esistente, una sola volta.

L'art. 22 - Zona E - Agricola suddivisa in due sottozone E1 ed E2.

La normativa della zona E1 va modificata nel senso che l'indice fondiario complessivo va ridotto a mc/mq 0,07 di cui mc/mq 0,03 per la residenza e mc/mq 0,04 per gli annessi agricoli e lotto minimo d'intervento, per le aree non vincolate dal P.T.P. n. 12, di almeno 10.000 mq.

Oltre a quanto innanzi indicato, nelle zone agricole non soggette a normative vincoistiche di carattere sovracomunale o non gravate da diritti collettivi od usi civici le costruzioni dovranno essere finalizzate all'uso agricolo del territorio.

In tale ottica, quindi, anche la costruzione residenziale dovrà essere finalizzata alla vocazione agricola dei terreni, fatta eccezione per eventuali porzioni di territorio che possono formare il "borgo agricolo" funzionale alla conduzione in forma singola o associata dell'attività agricola in vaste aree.

Anche le infrastrutture stradali dovranno avere le finalità agricole produttive di cui sopra.

Ogni costruzione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale e dovranno essere preservati e recuperati, anche con riuso, eventuali presenze di cosiddetta "architettura minore" rurale.

Deve essere evitato che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

Le costruzioni per uso residenziale non possono superare i due

metri di altezza e preferibilmente coperte a tetto.

REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, 11

Fermo il rispetto delle norme e prescrizioni di natura igienica o sanitaria, gli annessi agricoli debbono essere di norma strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza.

E' ammesso che possano essere costruiti in aderenza o collegati con l'edificio ad uso di abitazione a mezzo di porticati aperti.

Non costituisce variante al PRG l'attraversamento nelle zone agricole, di rete di impianti, elettrodotti, acquedotti, ecc. o reti comunque di interesse pubblico.

NORMATIVA PER GLI EDIFICI O PARTI DI ESSI IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 47/85 (CONDONO EDILIZIO) E 724/94.

Gli immobili esistenti nel territorio comunale non possono essere trasformati o subire alcun intervento ove non si dimostri la legittimità della costruzione ovvero la legittimazione ottenuta mediante condono edilizio definito secondo le procedure della legge 47/85 e succ. agg.

Alle costruzioni abusive o parzialmente abusive non suscettibili di condono edilizio ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, anche se conformi al presente strumento urbanistico, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle aree agricole di qualsiasi tipo, ai sensi della legge regionale 28/80, art.15, consentita la sanabilità degli edifici ai sensi delle leggi citate alle seguenti condizioni:

- a) è ammessa la deroga del lotto minimo per le costruzioni realizzate anteriormente alla data fissata dalla legge 47/85 e succ. agg.;
- b) la deroga deve essere esercitata una volta tanto e non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione del presente strumento urbanistico;
- c) non sono ammessi ampliamenti alle costruzioni legittimate o sanabili della legge 47/85 e succ. agg. se non per il completamento funzionale del fabbricato ed al solo ed esclusivo scopo di assicurare la dotazione di servizi igienici o il raggiungimento degli standards abitativi stabiliti dalle leggi vigenti;
- d) le volumetrie sanabili sono quelle risultanti dal rilevamento del Comune o, ove in contrasto, dalle denunce presentate ai sensi della legge 47/85 e 724/94.

In ogni caso sono fatti salvi i vincoli di qualsiasi natura esistenti sul territorio in forza di leggi o provvedimenti nazionali o regionali.

Prima del rilascio della concessione dovranno essere acquisiti i pareri favorevoli degli organi competenti preposti ai vari vincoli, ove esistenti.

NORME RIGUARDANTI LA GODIBILITA' GENERALE DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE EDILIZIE.

La progettazione e la realizzazione di opere relative all'attuazione del PRG e degli strumenti urbanistici



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, lì

conformità della normativa vigente per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in particolare deve farsi riferimento al DM 236/86, alla nota L. 104/92 e al DPR 503/96.

AREE GRAVATE DA USI CIVICI

Sono le terre private o pubbliche gravate da uso civico, di proprietà di Università Agraria o del Comune, o comune oggetto di dominio collettivo della popolazione o gravate da uso civico a favore della popolazione locale; identificate sulla base delle verifiche demaniali depositate presso l'Archivio del Commissario di Roma e dell'Ufficio Amministrativo Usi Civici regionale.

In tali zone si persegue la finalità principale di assicurare il libero e pieno esercizio dei diritti civici quale mezzo essenziale per la conservazione dei valori tipici e tradizionali del territorio, per il mantenimento del rapporto tra il territorio e la generalità della popolazione che ne trae godimento, per conciliare le esigenze della produttività dei beni territoriali con l'utilizzazione delle tecniche più moderne e di forme di gestione collettiva per vasti comprensori, per preservare il territorio dalla frammentazione fondiaria e dal conseguente degrado.

I terreni sia di natura collettiva che privati, gravati da uso civico o per i quali perdono od esistano controversie o denunce di uso civico, non possono essere interessati da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva degli stessi ai fini agro-silvo-pastorali. Inoltre i predetti non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge n.1765 del 1927.

In ogni caso per tali terreni l'Amministrazione potrà dare corso all'attuazione delle previsioni urbanistiche del P.R.G. solo dopo che l'iter amministrativo di soppressione del gravame si sia concluso.

Saranno consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni privati gravati da usi civici le opere strettamente connesse alla utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che:

- a) vengano comunque rispettate le norme edificatorie stabilite per la zona agricola E2;
- b) venga predisposto dall'Ente interessato un piano di utilizzazione dei beni medesimi da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste e dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;
- c) vengano rispettati i criteri di coltivazione eventualmente dettati per le aree agricole da norme regionali o sovracomunali;
- d) venga evitato il frazionamento fondiario.





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, lì

Devono intendersi stralciate tutte le dizioni e normative contenute nelle NTA in contrasto con quelle introdotte d'ufficio, anche se non espressamente richiamate nelle presenti modifiche.

OSSERVAZIONI AL PRG

Sono state presentate 41 osservazioni nei termini di scadenza, della pubblicazione e tre osservazioni fuori termine, alle quali il consiglio Comunale ha controdedotto con propria delibera n. 108 del 10.12.1991 accogliendo tutte le osservazioni presentate entro i termini di scadenza e respingendo le tre osservazioni presentate fuori termine.

Dall'esame delle osservazioni, si ritiene opportuno, al fine di non modificare ulteriormente il P.R.G. adottato dal Commissario ad acta, di non poter condividere le determinazioni di accoglimento di tutte le osservazioni da parte del Consiglio Comunale.

Pertanto possono essere accolte, condividendo le motivazioni adottate dal Consiglio Comunale nell'esame delle medesime e poiché l'accoglimento non stravolge i criteri informativi del P.R.G. ed è influente sugli standards urbanistici, le seguenti osservazioni:

- Osservazione:
- n. 1 - Fini Armando
 - n. 2 - Cinque Gerardo
 - n. 3 - Angelo, Giulio e Umberto Grimaldi
 - n. 4 - Battista Tonino e Ciamberlano Rocco
 - n. 7 - Alberto Grimaldi
 - n. 22 - Mario Cocuzzoli
 - n. 23 - Antonio Cacciarella
 - n. 24 - Bernardino Di Folco

Possono essere parzialmente accolte le seguenti osservazioni:

Osservazione n. 8 - Ferdinando Petrucci - accolta destinando solo parte dell'area di pertinenza del fabbricato esistente a zona B2, secondo la relativa normativa, e la rimanente parte a parcheggio.

Osservazione n. 11 - Eleuterio Carnevale ed altri - accolta parzialmente solo nel senso che la zona dovrà essere declassata da zona B1 a zona C1.

Osservazione n. 12 - Giuseppe e Rita Di Palma - Parzialmente accolta, considerato che la zona è già servita da infrastrutture; in particolare si può ritenere ammissibile l'ampliamento della zona F2 e la destinazione a zona F4 della part. cat. n. 438 così come evidenziato al punto 5) lettere a) e b) dell'osservazione n. 12, completamente accolta dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 108 del 10.12.91. Non possono ritenersi ammissibili le proposte indicate nei punti c) e d) dell'osservazione medesima poiché comporterebbero una radicale modifica del P.R.G. adottato.

Osservazione n. 15 - Nicola Furic - osservazione inerente le discordanze grafiche tra la Tav. 2 e la Tav. 5. A tale proposito si ritiene valgano le indicazioni grafiche della Tav. 2 - zonizzazione relativa alla legenda completa e non quella della Tav. 5 che sono



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

relative solo al calcolo della volumetria e superficie delle zone omogenee.

Osservazione n. 16 - Avv. Italo De Santis per conto di Vincenzo Coccoli - parzialmente accolta nel senso di riconoscere l'esistenza dei manufatti e asservire a questi l'area di pertinenza destinata a zona F2.

Osservazione n. 17 - Mario Pescosolido - parzialmente accolta nel senso che venga riservata una porzione di terreno idonea all'accesso carrabile di pertinenza all'edificio del ricorrente.

Osservazione n. 18 - Filomeno Raponi - accolta parzialmente limitatamente al riconoscimento dell'area di pertinenza dell'edificio artigianale esistente.

Osservazione n. 19 - Norma Arcese s.r.l. - l'osservazione è accolta parzialmente nel senso che il Comune è tenuto a prendere atto della esistenza della Cava e pertanto dovrà procedere agli adempimenti di competenza con una specifica destinazione dell'area, o di porzione della stessa purché non interessata da vincoli di tutela paesistica o di altro tipo.

Osservazione n. 20 - Ernesto e Gianfranco Pescosolido - accolta parzialmente (come l'osservazione n. 18) limitatamente al riconoscimento dell'area di pertinenza dell'edificio artigianale esistente.

Osservazione n. 28 - Antonio Terenzio e Silvana Compagnone - parzialmente accolta nel senso che l'area di pertinenza dell'edificio esistente sia destinata a zona F2.

Osservazione n. 29 - Ugo Boccaccio ed eredi - parzialmente accolta, limitatamente al riconoscimento dell'area di pertinenza dell'edificio commerciale esistente.

Osservazione n. 30 - Giuseppe Rossi - parzialmente accolta nel senso che sull'area insiste un fabbricato al quale va asservita l'area di pertinenza.

Osservazione n. 31 - Mariateresa Bove - parzialmente accolta nel senso che al fabbricato esistente venga asservita l'area di pertinenza destinata ad attività commerciale.

Osservazione n. 32 - Falema s.r.l. - parzialmente accolta come l'osservazione n. 31.

Osservazione n. 33 - Luigi Polselli e Donato Marzilli - parzialmente accolta, solo relativamente all'ampiamiento di 60 metri di profondità della zona B1 di completamento.

Sono respinte le osservazioni di seguito riportate, poiché le stesse contrastano con i criteri informativi del P.R.G., inoltre l'accoglimento proposto dal Consiglio Comunale con la propria delibera n. 108/91 delle osservazioni comporterebbe uno stravolgimento del P.R.G. adottato ed una notevole riduzione degli standards urbanistici con particolare riferimento alle aree di Parcheggio:

Osservazione n. 5 - Giuseppe Quarantani

Osservazione n. 6 - Claudio Patriarca

Osservazione n. 9 - Antonietta e Luciana Carducci

Osservazione n. 10 - Donato Marzilli





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, il

Osservazione n. 14 - Gino Fiore
Osservazione n. 21 - Eleuterio Patriarca
Osservazione n. 25 - Argentina Coccoli
Osservazione n. 26 - Michele Santopadre
Osservazione n. 27 - Teresa Grossi
Osservazione n. 34 - Sigfrido Aldo Germani
Osservazione n. 35 - Alfredo Germani
Osservazione n. 36 - Antonio Fraioli Giovanni
Osservazione n. 37 - Eleuterio Poiselli
Osservazione n. 38 - Quirino Ciolfi
Osservazione n. 39 - Alberto Casciano
Osservazione n. 41 - Luciana Carducci
Osservazione n. 43 - Eleuterio Pescosolido
Osservazione n. 44 - Renato Santopadre
Osservazione n. 45 - Domenico Grimaldi

In ragione di quanto sopra riportato la Sezione esprime il seguente

PARERE

1- Il PRG del Comune di Arce adottato con delibera commissariale n. 1 del 9.1.91, sia meritevole di approvazione con le modifiche sopra riportate sia nella zonizzazione che nel testo delle NTA, introducibili d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 Agosto 1967 n° 765.

2- Per le osservazioni presentate, possano essere definite come indicato nelle precedenti considerazioni inerenti le stesse.

3- Devono intendersi comunque fatte salve, qualora e laddove efficaci, le prescrizioni di Strumenti Urbanistici sovracomunali e di Piani Comprensoriali e Paesistici, laddove in contrasto con previsioni del PRG ancorché modificato come nella presente.

4- Devono intendersi fatte salve le limitazioni edificatorie di cui alla L.r.l. n° 1 / 86 per le aree interessate, ancorché non riportate nella presente.





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, lì

5- Gli edifici riportati nelle tavole di PRG, ancorché inclusi nella zonizzazione, non possono essere trasformati o subire interventi ove non si dimostri la legittimità della costruzione o la legittimazione ottenuta mediante condono edilizio definito ai sensi della legge 47/85 e successive variazioni e aggiunte, a pena della applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui al capo 1° delle citate leggi.

LA COMMISSIONE RELATRICE
Dr. Bernardino Cinardi
Dr. Arch. Rodolfo Vico

IL SEGRETARIO
Dr. Carmelo Grasso

IL PRESIDENTE
Salvatore Bonadonna





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

ALL. B

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore

TRASMESSO

06 017.1998

(21)

[Redacted]

Roma, 8

[Redacted]

Comitato Tecnico Consultivo
Regionale-1^ Sezione-Sottosezione
Adunanza del 09/09/98-Voto n.20/2
Commissione Relatrice
ing. I. Marrese - arch. B. Cinardi

ALLEGATO **B**
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N° **936** DEL **2 MAR**

Oggetto: P.R.G. ARCE (FR). Correzione errore di dattilografia del voto n.371/4 del 18/7/97.

PARERE DEL C.T.C.R. 1^ SEZIONE - SOTTOSEZIONE

- Vista la nota n.2211 del 1 settembre 98 della COMMISSIONE RELATRICE
- Visto il voto n.371/4 del 18/7/97 del C.T.C.R. 1^ Sezione.

Considerato che in fase di dattilografia del voto succitato concernente il P.R.G. del Comune di ARCE, è stata riportata erroneamente tra le osservazioni accolte, presentate dai privati, "la osservazione n.2° (integrata dalla n.42) a firma di CINQUE GERARDO," che invece bisognava riportare tra quelle parzialmente accolte, con la dizione: "accolta limitatamente all'area di pertinenza dei fabbricati esistenti".

LA SOTTOSEZIONE ESPRIME PARERE

di prendere atto di quanto sopra, e di apportare la relativa correzione al voto n.371/4 del 18/7/97.

LA COMMISSIONE RELATRICE
(Ing. Ivo MARRESE)
(Arch. Bernardino CINARDI)

[Handwritten signatures]



Il Presidente
(Arch. Antonino BIANCO)

Il Segretario
(Arch. Valter MICHISANTI)

REGIONE LAZIO

Assessorato Lavori Pubblici

Informatica

Settore 31
Normative Tecniche

COMUNE DI ARCE (FR)
21. FEB. 1989
PROT. N. 1269

All. ti n° 11

28 FEB. 1989

Roma,
Via Monzambano, 10 - Tel. 49751
C.A.P. 00185

Prot. N. 314 Fasc.
Risposta al Foglio N.
del
Allegati

REGIONE LAZIO
Settore Opere e Lavori Pubblici
dell'Am.m.ne Reg.le Decentrata
di FROSINONE

Al Comune di ARCE

e p.c. REGIONE LAZIO - Ass.to
Urbanistica
Via Sierra Nevada, 60
R O M A

Oggetto:

Parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 2/2/74 n. 64.
Comune di ARCE.
Piano Regolatore Generale.

Si trasmette copia del provvedimento in data 4 FEB 1989 con il
quale è stato espresso il parere, previsto dall'art. 13 della Legge 2/2/74
n. 64, sul Piano Regolatore Generale presentato dal comune di ARCE.

Si allega copia dei relativi elaborati progettuali.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
(Dott. Enzo Bernardi)



A.T. mn

All. ti n° 22

Assessorato Lavori Pubblici ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

Informatica

N° 936 DEL 2 MARZO
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge 22.5.1971, n. 346;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia sismica;

RITENUTO che la Regione è tenuta ad esprimere il parere prescritto dall'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;

VISTI gli articoli 2 e 3 della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4;

VISTO il decreto 6.12.1985 n. 2729/85 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio reso esecutivo con verbale 719/93 del 18.12.85 CO.RE.CO Lazio;

VISTA la documentazione trasmessa dal comune di ARCE relativa al Piano Regolatore Generale del Comune stesso, comprendente:

- elaborati urbanistici: Norme di attuazione - Tav. n. 1-2-3-4;
- studio geologico-geomorfologico redatto dal Dott. Armando Mascetti nell'ottobre 1987;
- tavole n. 1-2-3-4, relative alla "Carta Geomorfologica", in scala 1:5.000;
- tavole n. 1-2-3-4, relative alla "Carta della Stabilità dei Versanti" in scala 1:5.000;
- tavole n. 2-3, relative alla "Carta Geomorfologica" in scala 1:5.000, con riportata la proiezione della zonizzazione del P.R.G. (trasmessa dal Comune con nota 30/7/88 n. 5292);

VISTA la nota n. 3282 in data 17/3/88 e n. 8421 in data 17/5/88 del Settore Regionale Decentrato GO. e LL.PP. di Frosinone;

VISTA la nota n. 48 in data 13/12/88 del geologo Dott. Francesco Nolasco, responsabile del Servizio Geologico Regionale, con la quale il predetto geologo, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole, con limitazioni e prescrizioni, sul Piano Regolatore Generale in questione;

VISTA la relazione in data 2 FEB 1989 del Settore Normative Tecniche con la quale si esprime parere favorevole, con limitazioni e prescrizioni sul P.R.G. in esame;

ESPRIME

il seguente parere, ai soli fini dell'art. 13 della Legge 2/2/74 n. 64, sul Piano Regolatore Generale del comune di ARCE:

- A) L'area colorata in azzurro nella Tav. n. 2 (Centro Storico) non dovrà essere interessata da edificazioni di sorta in quanto soggetta a frane di crollo;



- B) Le aree colorate in azzurro nelle tav. n. 3 (S. Eleuterio) e n. 4 (isoletta) non dovranno subire alcuna modifica nel loro assetto naturale in quanto soggette ad erosioni accentuate, smottamenti ed escandazioni.
- C) Nelle altre aree del territorio comunale, per la realizzazione delle previsioni del P.R.G., in sede di formazione degli strumenti urbanistici di attuazione del Piano stesso (piani particolareggiati, piani di zona, lottizzazione, ecc.) ed in fase esecutiva, si dovrà procedere all'esecuzione di più dettagliate indagini allo scopo di accertare in modo più puntuale la rispondenza delle caratteristiche litogeologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, corredando i relativi progetti di dettagliate relazioni - concernenti in particolare il rischio legato alla geomorfologia e quello sismico - e di esauriente documentazione cartografica, tenendo ben presenti i criteri di valutazione elaborati dal Servizio Geologico di Stato e riportati nella circolare 23/11/82 n. 769 di questo Assessorato.
- D) La realizzazione delle opere dovrà essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche ed in particolare del
Decreto ministero LL.PP. 11 marzo 1988 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988) "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e Circolare LL.PP. 24.3.1988, n. 30483 "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,....";
Decreto Ministero LL.PP. 12 febbraio 1982 (G.U. 26.2.1982, n. 52) "Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e Circolare LL.PP. 24.5.1982, n. 22631;
Decreto Ministero LL.PP. 24 gennaio 1986 (G.U. 12.3.1986, n. 108) "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e Circolare LL.PP. 19.7.1986, n. 27690;
e per quanto applicabili
Decreto Ministero LL.PP. 27 luglio 1985 (Supplemento ord. G.U. 17.3.1986, n. 113) "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" e Circolare LL.PP. 31.10.1986, n. 27996;
Decreto Ministero LL.PP. 20 novembre 1987 (Supplemento ord. G.U. 5.12.1987, n. 295) "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".

Roma, 11 FEB 1989

L'Assessore ai Lavori Pubblici
(Dott. Enzo Bernardi)